

ALLEGATO "A" alla Deliberazione C.C. nr.5 del 07.03.2025

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Sommario

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta
- Articolo 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari
- Articolo 4 - Tariffe
- Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni
- Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Articolo 7 - Versamento dell'imposta
- Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento
- Articolo 9 - Sanzioni
- Articolo 10 - Riscossione coattiva
- Articolo 11 - Rimborsi.
- Articolo 12 - Contenzioso
- Articolo 13 – Disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 2. Nel regolamento sono stabiliti i presupposti applicativi dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi d'inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta e delle relative tariffe decorre dal 01/05/2025. Per le annualità successive tale imposta s'intende applicabile per l'intero anno solare.
3. L'imposta è corrisposta per persona e per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio comunale, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio comunale, così come definite dalla Legge Regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50.

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio comunale e non risulta anagraficamente residente nel Comune di Claino con Osteno.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:

- a. il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, del presente Regolamento;
 - b. per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del decreto-legge nr.50/2017 si applicano le disposizioni previste dai commi 5-bis e 5-ter del medesimo articolo.
3. Il Comune di Claino con Osteno, per pernottamenti presso strutture sul territorio soggette ad imposta e poste a carico del proprio bilancio, non acquisisce la soggettività passiva al tributo.

Articolo 4 - Tariffe

1. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come definite dalla normativa Regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le misure dell'imposta in sede di istituzione dell'imposta sono stabilite dal Consiglio Comunale e, successivamente sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del decreto legislativo 267/2000 entro la misura massima stabilita dalla legge e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.
3. Le tariffe sono stabilite in sede di prima applicazione nelle misure seguenti:

TARIFFE

CLASSIFICAZIONE	TARIFFE IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2025
STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE	
Aziende ricettive all'aria aperta (campeggi)	1,50 €
Case e appartamenti per vacanze e locazioni brevi ex D.L. n. 50/2017	1,50 €
Bed & breakfast	1,50 €
agriturismi	1,50 €

Articolo 5 - Esenzioni

Sono esentati dall'imposta i minori fino a 12 anni.

Articolo 6 –Obblighi tributari

1. I soggetti gestori delle strutture ricettive, indicati dal precedente articolo 3 comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare i soggetti gestori di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del periodo, evidenziando i tempi di permanenza e le eventuali esenzioni applicate ai sensi dell'articolo (5). La dichiarazione, da rendersi anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti, deve essere resa su apposita modulistica resa disponibile anche con modalità telematiche dal Comune.
3. I soggetti gestori delle strutture ricettive, indicati nell'art. 3 comma 2, sono tenuti inoltre a:
 - a. informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed eventuali esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale;
 - b. riscuotere l'imposta, al saldo complessivo al termine del pernottamento, inserendo nella relativa documentazione fiscale specifica voce di addebito quale "operazione fuori campo

iva"; è altresì ammesso il rilascio di specifica ricevuta nominativa per la sola imposta di soggiorno.

4. I soggetti gestori delle strutture ricettive, indicati nel precedente art. 3 comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e tutti i documenti necessari per le verifiche ed i controlli sulla corretta applicazione dell'imposta di soggiorno

Il Comune ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento copia della predetta documentazione e la compilazione di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, indicati all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultima provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Claino con Osteno.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del trimestre in cui è avvenuto l'incasso con le seguenti modalità:

- a) direttamente presso la tesoreria comunale;
- b) mediante pagamento tramite il sistema bancario;
- c) tramite le modalità e le procedure informatiche messe a disposizione e indicate dal Comune di Claino con Osteno, anche in relazione all'evoluzione degli strumenti tecnici e normativi consentiti;

3. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti di cui al precedente comma 2, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a corrispondere gli interessi moratori al tasso legale.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune di Claino con Osteno effettua il controllo della corretta applicazione e del regolare versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6;

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta il Comune può:

- a. richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
- b. invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- c. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- d. operare ispezioni in loco o effettuare qualsiasi altro tipo di controllo che ritenesse opportuno ammesso dalla legislazione vigente.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione tributaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997.

2. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, in particolare di quelle previste ai precedenti artt. 6 e 7, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00

3. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 2 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.
3. Il rimborso e la compensazione delle somme versate e non dovute sono effettuati secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente.

Articolo 12 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Maggio 2025.